



**VERBALE DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2021**

Il 27 ottobre 2021 alle ore 12.15 si è riunito il Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Macerata, come da convocazione prot. n. 112721 del 19 ottobre 2021 Titolo II Classe 5, nominato con D.R. n. 178 del 17 maggio 2021.

All'inizio della seduta l'organo risulta composto come segue:

	Studenti eletti nel Senato accademico	Presenze
1	Basile Leonardo	P
2	Smargiassi Benedetta	P
3	Carafa Natascia	A
	Studenti eletti nel Consiglio di amministrazione	
4	Smargiassi Giovanni	P
5	Musto Matteo	P
	Studenti eletti nel Consiglio degli studenti	
6	Ridolfi Tommaso	A
7	Benfatto Giulia	P
8	Pieroni Chiara	P
9	Di Nello Lorenzo	P
10	Barone Maria Grazia	P
11	Di Guglielmo Valentino	P
12	Gagliardi Martina	P
13	Senigagliesi Gianluca	P
14	Creati Giorgia	A
15	Sulejmani Zile	A



Verbale n. 5 Adunanza del 27 ottobre 2021 Vol. IV Pag.

16	Hussein Valentina	p
17	Sammassimo Jacopo	P
18	Franchi Sara	P
19	Lorenzini Tommaso	A
20	Tombolini Marco	P

Partecipano in via telematica i consiglieri Martina Gagliardi, Jacopo Sammassimo, Sara Franchi.

I consiglieri Valentina Hussein e Matteo Musto entrano nella seduta alle ore 12.25.

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta sul seguente

Ordine del giorno

- 1 Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Modifica Regolamento contribuzione studentesca - parere;
4. Varie ed eventuali;

* * *

1) Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni

Non ci sono comunicazioni.



Verbale n. 5

Adunanza del 27 ottobre 2021 Vol. IV

Pag.

3) Modifica Regolamento contribuzione studentesca – parere

Il presidente del CDS mette in votazione la modifica del regolamento di contribuzione studentesca.

Il CDS esprime parere favorevole all'unanimità alla modifica del regolamento.

4) Varie ed eventuali.

4.1) Viene calendarizzata la data del prossimo CDS:

Giovedì 4 novembre alle ore 14:00.

Alle ore 12:31 il Presidente Lorenzo di Nello scioglie la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Valentina A. Guglielmo

Il Presidente

L. Di Nello



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il DM 30 aprile 2004, n. 9, con il quale in attuazione dell'art. 1-bis, comma 2, del d.l. 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, sono state individuati i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli Atenei da trasmettere periodicamente all'anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Ministero, ivi compresi i dati relativi all'esonero totale e parziali dalla contribuzione degli studenti iscritti ai corsi universitari;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 9, relativo alla graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi;

VISTO l'art. 1, commi 252-266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università statali e dei casi di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti di merito e di reddito indicati nella norma stessa;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'art. 1, commi 255 e 256, della L. 232/2016, sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, oltre agli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 68/2012, anche gli studenti che:

- a. *“appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro”*;
- b. *“sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno”*;
- c. *“nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti*



Il Ministro dell'università e della ricerca

formativi (...). Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a)".

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 257, della L. 232/2016 *“per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro”*;

VISTO l'art. 12, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che con decreto del Ministro viene determinato il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare, l'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, il quale prevede che *“al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università”*;

VISTO il DM n. 234 del 26 giugno 2020 con il quale sono state individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università ai sensi del citato decreto legge n. 34/2020 per l'a.a. 2020/2021;

VISTO l'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale prevede che *“al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (...), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università”*;

RITENUTO di provvedere a disciplinare le modalità di definizione degli esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall'a.a. 2021/2022, tenuto conto di quanto previsto rispettivamente dai citati art. 1, commi 255 e 256, e art. 1, comma 257, della L. 232/2016, nonché degli indirizzi forniti per l'a.a. 2020/2021 con il citato DM n. 234/2020 e degli esiti del relativo monitoraggio effettuato nei termini indicati dall'art. 2, comma 2, del medesimo DM;

RITENUTO pertanto di provvedere ad assegnare le risorse complessivamente disponibili a decorrere dall'anno 2021 al fine di sostenere gli interventi di esonero sopraindicati, definendo criteri di riparto fra le Università proporzionalmente ad un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dalla applicazione di tali interventi;

CONSIDERATO CHE sono tenute alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto esclusivamente le Università ricomprese nella disciplina relativa al contributo onnicomprensivo



Il Ministro dell'università e della ricerca

annuale di cui ai commi 252-266, della L. 232/2016, con esclusione pertanto delle università non statali, delle università telematiche e delle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché dell'università degli studi di Trento;

VISTA la Convenzione in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ACQUISITO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in data 28 giugno 2021;

DECRETA

Articolo 1 (Modalità di esonero)

1. In attuazione dell'art. 1, comma 518, primo e secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dall'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Università statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, a decorrere dall'a.a. 2021/2022:
 - a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 22.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della Legge 232/2016;
 - b) a incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), superiore a 22.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della Legge 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione calcolata rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016
$22.000 < X \leq 24.000$	80%
$24.000 < X \leq 26.000$	50%
$26.000 < X \leq 28.000$	25%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%



Il Ministro dell'università e della ricerca

- c) disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascun Ateneo si troverà ad operare nel prossimo anno accademico, tenuto conto dei seguenti indirizzi e ordini di priorità:
- ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia dei 22.000 euro di ISEE; ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica dello studente;
 - esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;
 - esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso dei requisiti di cui alle sopraindicate lettere a) e b), ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).
2. Le Università per stranieri di Perugia e Siena e l'Università degli studi di Trento possono, con autonome determinazioni, applicare le disposizioni di cui al presente decreto congiuntamente alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'applicazione di tali disposizioni a decorrere dall'a.a. 2021/2022, di cui deve essere data comunicazione al Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione della registrazione da parte della Corte dei Conti del presente decreto, è condizione necessaria ai fini della assegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2 (Criteri di riparto)

1. L'importo complessivo di 165 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), a decorrere dall'anno 2021 viene assegnato alle Università di cui all'articolo 1 nel seguente modo:
- l'importo di 70 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'articolo 1, lettera a). Tale importo viene ripartito fra le Università in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'articolo 1, lettera a, totalmente esonerati per l'a.a. di riferimento. Tale perdita è calcolata in termini percentuali rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016 dagli studenti con ISEE pari a 30.000 euro. L'indicatore di perdita di gettito standard è ottenuto per ogni Università nel seguente modo:

CLASSE ISEE (X)	% perdita rispetto al contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della L. 232/2016 per ISEE 30.000 euro	Numero studenti esonerati totalmente ai sensi dell'articolo 1, lettera a)	Indicatore di perdita di gettito standard
13.000<X≤16.000	9%	A	9% x A
16.000<X≤18.000	24%	B	24% x B
18.000<X≤20.000	35%	C	35% x C
20.000<X≤22.000	47%	D	47% x D
Indicatore complessivo di perdita di gettito standard			9% x A + 24% x B + 35% x C + 47% x D



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b. l'importo di 60 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'articolo 1, lettera b). Tale importo viene ripartito tra le Università in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'art. 1, lett. b), esonerati parzialmente per l'a.a. di riferimento. Tale perdita è calcolata in termini percentuali rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016 dagli studenti con ISEE pari a 30.000 euro. L'indicatore di perdita di gettito standard è ottenuto per ogni Università nel seguente modo:

CLASSE ISEE (X)	% perdita rispetto al contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della L. 232/2016 per ISEE 30.000 euro	Numero studenti esonerati parzialmente ai sensi dell'articolo 1, lettera b)	Indicatore di perdita di gettito standard
$22.000 < X \leq 24.000$	47%	E	$47\% \times E$
$24.000 < X \leq 26.000$	35%	F	$35\% \times F$
$26.000 < X \leq 28.000$	21%	G	$21\% \times G$
$28.000 < X \leq 30.000$	9%	H	$9\% \times H$
Indicatore complessivo di perdita di gettito standard			$47\% \times E + 35\% \times F + 21\% \times G + 9\% \times H$

- c. l'importo di 35 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'art. 1, lettera c). Tale importo viene ripartito tra le Università in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti entro il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente utilizzato per il riparto del FFO del medesimo anno, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascun Ateneo, secondo quanto indicato al comma 2.
2. Le Università provvedono a comunicare i dati necessari ai fini del riparto per gli interventi di cui al comma 1, lett a) e b), e i dati relativi all'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, lett. c), secondo un modello di rilevazione con modalità telematiche predisposto dalla competente Direzione generale, anche avvalendosi dei dati inseriti dagli Atenei nell'Anagrafe nazionale degli studenti. Si provvede alla attribuzione delle risorse nel seguente modo:
- dati relativi agli esoneri totali o parziali, rilevati al 15 novembre di ogni anno. Tali dati sono utilizzati ai fini dell'erogazione di una prima quota delle risorse disponibili, tenuto conto degli esoneri comunicati;
 - dati relativi agli esoneri totali o parziali, rilevati al 15 aprile di ogni anno. Tali dati sono utilizzati ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione delle restanti risorse.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 1, lett. c), può essere giustificata anche la quota di perdita totale di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'art. 1, lett. a) e b), eccedente le risorse complessivamente assegnate di cui al comma 1, lett. a) e b). Le eventuali risorse di cui al comma 1, lett. c) eccedenti in relazione all'entità e alla condizione degli iscritti per l'anno accademico di riferimento, sono ripartite tra tutti gli Atenei a ulteriore sostegno, prioritariamente degli interventi di cui all'art. 1, lett. a), ovvero degli interventi di cui all'art. 1, lett. b), in proporzione alle eccedenze della perdita di gettito standard rispetto alle risorse complessivamente assegnate di cui al comma 1, lett. a), ovvero comma 1, lett. b), del medesimo anno accademico, ovvero a integrazione delle risorse di cui al comma 1, lett. c) per l'anno accademico successivo.
4. Gli interventi di cui al presente decreto possono essere rimodulati, sentita la CRUI, con successivi decreti da adottare entro il 30 giugno antecedente l'anno accademico di applicazione degli interventi medesimi, in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 2, al fine di



Il Ministro dell'università e della ricerca

contemperare la sostenibilità degli interventi con l'obiettivo di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof. ssa Maria Cristina Messa

**TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE
STUDENTESCA**

(d.r. n. 256 del 15 luglio 2019, modificato con d.r. n. 204 del 7 luglio 2020 e con d.r. n.
231 del 11 giugno 2021)

Allegato 1

IMPORTI MASSIMI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA)

Anno di corso	Iscrizione a tempo pieno				Totale
	1° rata scadenza 31 ottobre	2° rata scadenza 31 gennaio	3° rata scadenza 31 marzo	4° rata scadenza 31 maggio	
in corso e fino al 1° fuori corso	€ -	€ 444,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.444,00
2° fuori corso	€ -	€ 444,00	€ 575,00	€ 575,00	€ 1.594,00
3° fuori corso	€ -	€ 444,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 1.744,00
4° fuori corso e oltre	€ -	€ 444,00	€ 725,00	€ 725,00	€ 1.894,00

Allegato 2

IMPORTI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA)
IN RELAZIONE A FASCE ISEE E MERITO

Fascia	Requisiti	Ammontare contributo
PRIMA FASCIA	<p>ISEEU <= 15.000,00 limitatamente all'a.a. 2021/2022: ISEEU <= 20.000,00</p> <p>numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea <= alla durata legale del corso +1</p> <p>CFU >= 10 al 10/08 del primo anno di iscrizione per studenti iscritti al 2° anno accademico</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>CFU >= 25 al 10/08 nei 12 mesi precedenti per studenti iscritti dal 2° anno accademico fino alla durata normale del corso aumentata di uno</p>	nessun contributo onnicomprensivo
	<p>ISEEU <= 15.000,00 limitatamente all'a.a. 2021/2022: ISEEU <= 20.000,00</p> <p>numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea > alla durata legale del corso +1</p> <p>CFU > = 25 al 10/08 nei 12 mesi precedenti o due annualità o quattro semestralità al 10/08 nei 12 mesi precedenti per gli studenti iscritti ai corsi vecchio ordinamento</p>	€ 200,00
SECONDA FASCIA	<p>ISEEU tra 15.001,00 e 30.000,00 limitatamente all'a.a. 2021/2022: ISEEU tra 20.001,00 e 30.000,00</p> <p>numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea <= alla durata legale del corso +1</p> <p>CFU >= 10 al 10/08 del primo anno di iscrizione per studenti iscritti al 2° anno accademico</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>CFU >= 25 al 10/08 nei 12 mesi precedenti per studenti iscritti dal 2° anno accademico fino alla durata normale del corso aumentata di uno</p>	$(\text{ISEEU} - 13.001) * 0,07$ limitatamente all'a.a. 2021/2022: $((\text{ISEEU} - 20.000) * 0,07) + 91$
	<p>ISEEU tra 15.001,00 e 30.000,00 limitatamente all'a.a. 2021/2022: ISEEU tra 20.001,00 e 30.000,00</p> <p>numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea > alla durata legale del corso +1</p> <p>CFU >= 25 al 10/08 nei 12 mesi precedenti ovvero due annualità o quattro semestralità al 10/08 nei 12 mesi precedenti per gli studenti iscritti ai corsi vecchio ordinamento</p>	$(\text{ISEEU} - 13.001) * 0,07 * 1,30$ con un importo minimo di € 200,00 limitatamente all'a.a. 2021/2022: $((\text{ISEEU} - 20.000) * 0,07 + 91) * 1,30$ con un importo minimo di € 200,00

TERZA FASCIA	<p>ISEEU tra 30.001,00 e 40.000,00</p> <p>numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea \leq alla durata legale del corso +1</p> <p>CFU \geq 10 al 10/08 del primo anno di iscrizione per studenti iscritti al 2° anno accademico</p> <p><i>ovvero</i></p> <p>CFU \geq 25 al 10/08 nei 12 mesi precedenti per studenti iscritti dal 2° anno accademico fino alla durata normale del corso aumentata di uno</p>	<p>$900+(524*(ISEEU-13.001)/27.000)$</p> <p>limitatamente all'a.a. 2021/2022: € 1150,00</p>
	<p>ISEEU tra 30.001,00 e 40.000,00</p> <p>numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea $>$ alla durata legale del corso +1</p> <p>CFU \geq 25 al 10/08 nei 12 mesi precedenti oppure due annualità o quattro semestralità al 10/08 nei 12 mesi precedenti per gli studenti iscritti ai corsi vecchio ordinamento</p>	<p>€ 1.594,00</p> <p>limitatamente all'a.a. 2021/2022: € 1400,00</p>
QUARTA FASCIA	<p>ISEEU \geq a 40.001,00 oppure ISEEU non presentato</p>	<p>importo massimo esposto all'allegato 1</p>
STUDENTI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI		
SECONDA FASCIA	<p>Studenti iscritti a tempo pieno, in corso, che conseguono nei 12 mesi antecedenti la data del 10/8 precedente la relativa iscrizione almeno 40 CFU per il secondo anno di corso e 50 CFU per anni successivi al secondo (ad eccezione dei corsi di studio L-39 e LM-87) e media ponderata (calcolata su tutta la carriera) pari o superiore a 27/30</p>	<p>$(ISEEU - 13.001)*0,04$</p> <p>Limitatamente all'a.a. 2021/2022: $((ISEEU - 20.000)*0,07)+91$</p>
TERZA FASCIA	<p>Studenti iscritti a tempo pieno, in corso, che conseguono nei 12 mesi antecedenti la data del 10/8 precedente la relativa iscrizione almeno 40 CFU per il secondo anno di corso e 50 CFU per anni successivi al secondo (ad eccezione dei corsi di studio L-39 e LM-87) e media ponderata (calcolata su tutta la carriera) pari o superiore a 27/30</p>	<p>$370+(524*(ISEEU-13.001)/27.000)$</p> <p>limitatamente all'a.a. 2021/2022: € 894,00</p>
QUARTA FASCIA	<p>Studenti iscritti a tempo pieno, in corso, che conseguono nei 12 mesi antecedenti la data del 10/8 precedente la relativa iscrizione almeno 40 CFU per il secondo anno di corso e 50 CFU per anni successivi al secondo (ad eccezione dei corsi di studio L-39 e LM-87) e media ponderata (calcolata su tutta la carriera) pari o superiore a 27/30</p>	<p>€ 894,00</p>

Allegato 3**INDENNITÀ DI MORA E CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI A RICHIESTA DELLO STUDENTE**

Indennità di mora	Importo
- studente che si immatricola o si iscrive o rinnova l'iscrizione dal 1 al 30 novembre - studente che effettua il pagamento della II e della III rata oltre le scadenze previste – 1° mese di ritardo	€ 15,00
- studente che si immatricola o si iscrive o rinnova l'iscrizione dal 1 dicembre al 15 gennaio - studente che effettua il pagamento della II e della III rata oltre le scadenze previste - 2° mese di ritardo	€ 30,00
- studente che rinnova l'iscrizione dal 16 gennaio al 30 aprile - studente che effettua il pagamento della II e della III rata oltre le scadenze previste – 3° mese di ritardo comunque non oltre il 31 luglio - chi si iscrive a corsi singoli al di fuori dei seguenti periodi e indipendentemente dal numero di corsi cui si iscrive: → dal 1 agosto al 30 novembre → dal 1 febbraio al 31 maggio	€ 50,00
- studente che si iscrive ad anni successivi al primo dal 1 maggio in poi - studente che si iscrive in qualità di laureando con data di pagamento successiva al 30 aprile, ma comunque entro i termini di presentazione della domanda di laurea relativa all'ultimo appello utile dell'anno accademico di riferimento	€ 100,00

Contributi per servizi prestatati a richiesta dello studente	Importo
Contributo per il rilascio del diploma di laurea o del suo duplicato	€ 55,38
Contributo per il rilascio del duplicato del libretto universitario	€ 35,00
Contributo di congedo per trasferimento ad altro ateneo	€ 350,00
Contributo per servizi aggiuntivi in modalità <i>e-learning</i> – studente a tempo pieno	€ 400,00
Contributo per servizi aggiuntivi in modalità <i>e-learning</i> – studente a tempo parziale	€ 280,00
Diritto fisso di ricongiunzione	€ 200,00
Contributo per riconoscimento della carriera pregressa	€ 100,00
Contributo aggiuntivo per iscrizione a tempo parziale oltre il limite di 36 CFU ovvero tre esami annuali ovvero sei esami semestrali	€ 250,00 ogni 6 CFU aggiuntivi o per ogni esame in più

Allegato 4

IMPORTI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA) PER STUDENTI A TEMPO PARZIALE

	Iscrizione a tempo parziale				
Anno di corso	1° rata scadenza 31 ottobre	2° rata scadenza 31 gennaio	3° rata scadenza 31 marzo	4° rata scadenza 31 maggio	Totale
in corso e fino al 1° fuori corso	€ -	€ 344,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 714,00
2° fuori corso	€ -	€ 344,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 774,00
3° fuori corso	€ -	€ 344,00	€ 230,00	€ 230,00	€ 804,00
4° fuori corso e oltre	€ -	€ 344,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 844,00

Allegato 5

**IMPORTI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA) PER STUDENTI
IN DEBITO DEL SOLO ESAME DI LAUREA**

Anno di corso	Rata unica con scadenza 30 aprile	Importo
qualsiasi anno di corso	€ 444,00	€ 444,00

Allegato 6

IMPORTI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA) PER ESONERI PARZIALI

Tipologia di esonero parziale	Importo
Esoneri ex articolo 12 comma 3	€ 894,00
Esoneri ex articolo 12 comma 4	€ 344,00

Allegato 7

IMPORTI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA) ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

Contributo di iscrizione a corsi singoli	€ 300,00 ogni 12 CFU
Contributo per servizi aggiuntivi <i>e-learning</i> in caso di iscrizione a corsi singoli	€ 150,00 ogni 12 CFU

Allegato 8**IMPORTI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA) CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

Fascia	Importo annuale	Rate
<u>Fascia 1</u> ISEEU tra € 0,00 e € 15.000,00 limitatamente all'a.a. 2021/2022: ISEEU tra 0,00 e 20.000,00	€300,00	€ 250,00 I rata + € 50,00 II rata
<u>Fascia 2</u> ISEEU tra € 15.001,00 e € 30.000,00 limitatamente all'a.a. 2021/2022: ISEEU tra 20.001,00 e 30.000,00	€500,00	€ 250,00 I rata + € 250,00 II rata
<u>Fascia 3</u> ISEEU tra € 30.001,00 e € 40.000,00	€700,00	€ 250,00 I rata + € 450,00 II rata
<u>Fascia 4</u> ISEEU pari o superiore a € 40.001,00 o non presentato	€1.100,00	€ 250,00 I rata + € 850,00 II rata

Allegato 9

IMPORTI DI CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (COA) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Denominazione	Importo annuale	Rate
Scuola di specializzazione per le professioni legali	€ 1.121,00	€ 536,00 I rata + € 585,00 II rata
Scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza	€ 544,00	€ 274,00 I rata + € 270,00 II rata
Scuola di specializzazione in beni storici artistici	€ 1.644,00	€ 744,00 I rata + € 900,00 II rata
	€ 474,00	Studenti esclusivamente in debito del tirocinio obbligatorio e della prova finale per il conseguimento del titolo

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

(d.r. n. 256 del 15 luglio 2019, modificato con d.r. n. 204 del 7 luglio 2020 e con d.r. n. 231 del 11 giugno 2021)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni della normativa nazionale in materia⁽¹⁾, le modalità di determinazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale (COA) corrisposto dagli studenti iscritti ai corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello attivati presso l'Università; stabilisce, altresì, le fattispecie e i criteri per l'esonero, totale o parziale, dal pagamento del suddetto contributo⁽²⁾ e gli importi dei contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali⁽³⁾.
2. Nella determinazione del contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 l'Università si ispira a principi di equità, gradualità e solidarietà, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche al fine di tutelare gli studenti in condizioni economiche disagiate, nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente.
3. L'Università premia e valorizza l'impegno e il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.
4. Il pagamento della contribuzione consente agli studenti di usufruire dei servizi erogati dall'Università; lo studente non in regola con gli obblighi contributivi a proprio carico non può porre in essere alcun atto di carriera (quali, a titolo esemplificativo, registrazione degli esami sostenuti, trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea).

(1) articolo 1 commi 252-267 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

(2) articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e articolo 1 comma 259 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

(3) articolo 1 comma 260 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

TITOLO II CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER I CORSI DI STUDIO DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

ART. 2 COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

1. Il sistema di contribuzione studentesca è costituito da:
 - a) imposta di bollo⁽¹⁾;
 - b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario⁽²⁾;
 - c) contributo onnicomprensivo annuale (COA);
 - d) maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento delle rate di contribuzione.
2. Il contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 lettera c) è variabile nel suo importo in relazione alla situazione economico-patrimoniale e alla composizione del nucleo familiare dello studente, quale risultante dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (d'ora in avanti ISEEU) nonché al numero di anni di iscrizione e al numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.
3. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale lo studente è tenuto al pagamento in favore dell'Università unicamente di contributi collegati a servizi prestati su richiesta dell'interessato per esigenze individuali, ai sensi del successivo articolo 16.
4. Il pagamento della contribuzione studentesca è suddiviso in quattro rate:

- a) la prima rata è corrisposta al momento dell'immatricolazione, ovvero dell'iscrizione, ed è composta dall'imposta di bollo e dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - b) la seconda rata è corrisposta entro la data del 31 gennaio e il suo importo massimo è definito nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento;
 - c) la terza rata è corrisposta entro la data del 31 marzo e il suo importo massimo è definito nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento;
 - d) la quarta rata è corrisposta entro la data del 31 maggio e il suo importo massimo è definito nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento.
5. Qualora il termine per il pagamento delle singole rate cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
6. Il pagamento di tasse e contributi da parte dello studente avviene attraverso il sistema dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto indicato nel sito *web* istituzionale dell'Università.

(1) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

(2) articolo 3 commi 20-23 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

ART. 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

1. Nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e del principio di autonomia finanziaria e normativa delle istituzioni universitarie sono individuati i seguenti criteri per la determinazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale (COA), derivanti dall'applicazione congiunta di parametri relativi alla situazione economico-patrimoniale e alla composizione del nucleo familiare dello studente, quale risultante dal valore ISEEU, nonché alla produttività negli studi e al merito:

PRIMA FASCIA

Ipotesi n. 1

Requisiti:

- 1) ISEEU inferiore o uguale a € 15.000,00; limitatamente all'a.a. 2021/2022, ISEEU inferiore o uguale a € 20.000,00⁽¹⁾;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea inferiore o uguale alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, conseguimento, entro la data del 10 agosto del primo anno, di almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU).

Ipotesi n. 2

Requisiti:

- 1) ISEEU inferiore o uguale a € 15.000,00; limitatamente all'a.a. 2021/2022, ISEEU inferiore o uguale a € 20.000,00⁽¹⁾;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea superiore alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU) ovvero due annualità o quattro semestralità per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento.

SECONDA FASCIA

Ipotesi n. 1

Requisiti:

- 1) ISEEU compreso tra € 15.001,00 e € 30.000,00; limitatamente all'a.a. 2021/2022, ISEEU compreso tra € 20.001,00 e € 30.000,00⁽¹⁾;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea inferiore o uguale alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, conseguimento, entro la data del 10 agosto del primo anno, di almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU).

Ipotesi n. 2

Requisiti:

- 1) ISEEU compreso tra € 15.001,00 e € 30.000,00; limitatamente all'a.a. 2021/2022, ISEEU compreso tra € 20.001,00 e € 30.000,00⁽¹⁾;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea superiore alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU) ovvero due annualità o quattro semestralità per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento.

TERZA FASCIA

Ipotesi n. 1

Requisiti:

- 1) ISEEU compreso tra € 30.001,00 e € 40.000,00;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea inferiore o uguale alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, conseguimento, entro la data del 10 agosto del primo anno, di almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU).

Ipotesi n. 2

Requisiti:

- 1) ISEEU compreso tra € 30.001,00 e € 40.000,00;
- 2) numero di anni accademici di iscrizione al corso di laurea superiore alla durata legale del corso, aumentata di uno;
- 3) conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, di almeno 25 crediti formativi universitari (CFU) ovvero due annualità o quattro semestralità per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento.

QUARTA FASCIA

Requisiti:

1) ISEEU avente valore pari o superiore a € 40.001,00, ovvero mancata presentazione da parte dello studente dell'attestazione ISEEU.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nell'ambito della propria autonomia l'Università riconosce un trattamento particolare alla categoria dello studente particolarmente meritevole, per tale intendendosi, ai fini del presente regolamento, lo studente, iscritto ad anni accademici successivi al primo, il quale, rientrando in una delle fasce di cui al comma 1, con l'eccezione della prima, sia iscritto a tempo pieno, sia regolarmente in corso e consegua, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 40 crediti formativi universitari (CFU) per il secondo anno di iscrizione e almeno 50 crediti formativi universitari (CFU) per gli anni successivi al secondo (con l'eccezione del corso di laurea L-39, in relazione al quale il numero di crediti corrisponde, rispettivamente, ad almeno 35 per il secondo anno di iscrizione e ad almeno 46 per gli anni successivi al secondo, e del corso di laurea magistrale LM-87, in relazione al quale il numero di crediti corrisponde ad almeno 36 per il secondo anno di iscrizione) con una media ponderata con arrotondamento matematico, calcolata con riferimento all'intera carriera, pari o superiore a 27/30.

3. In conformità ai criteri individuati nei commi precedenti, gli importi del contributo onnicomprensivo annuale sono indicati nella tabella che costituisce l'allegato 2 al presente regolamento.

4. Lo studente che intenda usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo quale indicato nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento deve essere in possesso di una attestazione ISEEU, riferita al nucleo familiare dello studente stesso. La richiesta dell'ISEEU è presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

5. Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEEU conforme e in corso di validità determina l'applicazione automatica del contributo onnicomprensivo annuale nella misura massima indicata nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento.

6. Le attestazioni ISEEU sono sottoposte a controlli periodici, ai sensi della normativa vigente.

(1) delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2021.

ART. 4

CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI CITTADINI DI STATI ESTERI E NON RESIDENTI IN ITALIA

1. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati esteri e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEEU del nucleo familiare di appartenenza ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, l'Università si attiene alla seguente disciplina:

- a) gli studenti provenienti da Paesi "*particolarmente poveri e in via di sviluppo*", come individuati dalla normativa ministeriale in materia, sono assegnati alla prima fascia di cui al precedente articolo 3;
- b) gli studenti provenienti da Paesi extra OCSE che non sono individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come "*particolarmente poveri e in via di sviluppo*" sono assegnati alla seconda fascia di cui al precedente articolo 3, con l'attribuzione di un valore ISEEU pari a € 16.000,00 per la determinazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale dovuto;
- c) gli studenti provenienti da Paesi OCSE sono assegnati alla seconda fascia di cui al precedente articolo 3, con l'attribuzione di un valore ISEEU pari a € 22.000,00 per la determinazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale dovuto;

2. Gli studenti di cui al comma precedente sono comunque tenuti a presentare l'eventuale richiesta di riduzione o esonero entro i termini stabiliti e devono soddisfare tutti gli altri requisiti, attinenti al merito e all'iscrizione, necessari ad ottenere la corretta graduazione dell'importo del contributo onnicomprensivo annuale.

ART. 5
INDENNITÀ DI MORA

1. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite, ai sensi del precedente articolo 2 comma 4, per il versamento della contribuzione studentesca comporta l'applicazione di un'indennità di mora nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di immatricolazione o iscrizione tardiva, effettuata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di disposizioni ministeriali cogenti, l'indennità di mora è applicata unicamente con riferimento alle nuove e diverse scadenze definite per il versamento della relativa contribuzione.

ART. 6
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER L'AMMISSIONE A CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO

1. Il contributo per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio ad accesso programmato è dovuto nella misura stabilita nei relativi bandi.

ART. 7
CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti a tempo parziale sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 4 al presente regolamento.

ART. 8
CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI IN DEBITO DEL SOLO ESAME DI LAUREA

1. Gli studenti che non si laureino entro l'ultima sessione dell'anno accademico a cui sono iscritti possono rinnovare l'iscrizione entro il 30 aprile in qualità di "laureando", secondo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione della carriera degli studenti, pagando in un'unica rata, oltre all'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, un contributo ridotto nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 5 al presente regolamento.
2. Decorso il termine di cui al comma precedente e comunque entro i termini previsti per la presentazione della domanda di laurea relativa all'ultima sessione del nuovo anno accademico, gli stessi sono tenuti a versare un contributo aggiuntivo di mora secondo quanto previsto nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento.
3. Nel caso in cui lo studente abbia già versato la prima rata delle tasse e dei contributi, allo stesso è riconosciuta la possibilità di optare per l'iscrizione in qualità di "laureando", purché non abbia già goduto di alcun beneficio collegato agli importi pagati.

ART. 9
CONTRIBUZIONE PER L'ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI

1. I soggetti interessati alla frequenza di insegnamenti singoli presso l'Università sono tenuti a versare, oltre all'imposta di bollo, un contributo definito nella tabella di cui all'allegato 7 al presente regolamento.

ART. 10
CONTRIBUZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento dall'Università ad altro ateneo è subordinato al versamento del contributo di congedo indicato nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento.

2. Il trasferimento da altro ateneo all'Università comporta il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale previsto dal presente regolamento, con detrazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario eventualmente già versata nel solo caso in cui lo studente provenga da altra università avente sede legale nella regione Marche.

ART. 11 CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE

1. Ai fini dell'individuazione della situazione economica di riferimento, lo studente è considerato indipendente quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione dei redditi all'Università. La residenza non deve essere stabilita in immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) indicatore della situazione reddituale (ISR) derivante esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare. Tale reddito deve essere fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non essere inferiore a una cifra che è annualmente determinata con provvedimento regionale.

2. Nel caso in cui lo studente non soddisfi entrambi i requisiti di cui al comma precedente si tiene conto della situazione economico-patrimoniale della famiglia di origine, risultante dall'attestazione ISEEU.

ART. 12 ESONERI DALLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove dovuti, sono totalmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, gli studenti che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento di borsa di studio⁽¹⁾, fermo restando che l'eventuale revoca della borsa obbliga l'interessato alla regolarizzazione delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno di riferimento;
- b) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi della disciplina nazionale in materia o con un'invalidità pari o superiore al 66%⁽²⁾;
- c) studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi; negli anni accademici successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito previsti dalla legge⁽³⁾;
- d) studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, in relazione al periodo di interruzione⁽⁴⁾;
- e) studenti che interrompano gli studi per l'anno di svolgimento del servizio militare o del servizio civile⁽⁵⁾;
- f) studentesse che interrompano gli studi per maternità, per l'anno di nascita di ciascun figlio⁽⁶⁾;
- g) studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno, nella misura stabilita nella tabella di cui all'allegato 3 al presente regolamento⁽⁷⁾;
- h) studenti con genitore beneficiario di pensione di inabilità⁽⁸⁾.

2. Nell'esercizio della propria autonomia, quale riconosciuta dalla disciplina vigente⁽⁹⁾, l'Università esonera inoltre totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) studenti iscritti alla Scuola di Studi superiori "*Giacomo Leopardi*" dell'Università;
- b) studenti appartenenti ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Università, secondo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo in materia.

3. Sono parzialmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) studenti con invalidità compresa tra il 55% e il 65%;
- b) studenti lavoratori o figli di lavoratori che si trovino da almeno tre mesi in disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

4. Sono inoltre parzialmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti, iscritti per la prima volta al primo anno, che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) lo studente, iscritto a tempo pieno a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, il quale presenti un'attestazione ISEEU avente valore pari o superiore a € 40.001,00, ovvero non presenti alcuna attestazione ISEEU, e abbia conseguito il diploma di maturità con votazione pari o superiore a 90/100;
- b) studenti con età superiore a 40 anni che avviino una nuova carriera;
- c) figli, coniuge e convivente del personale tecnico amministrativo dipendente dell'Università che avviino una nuova carriera;
- d) studenti laureati nei termini che si iscrivano a un corso di laurea magistrale, ovvero studenti che si iscrivano al quinto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico avendo conseguito tutti i crediti formativi previsti per i primi quattro anni alla data del 10 agosto.

5. Gli studenti appartenenti a una delle categorie di cui ai commi precedenti sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 6 al presente regolamento.

6. L'Università può stipulare specifici accordi con enti pubblici o privati, italiani e stranieri, per il riconoscimento di esoneri a favore di determinate categorie di soggetti.

7. Nel caso in cui lo studente soddisfi i requisiti per più esoneri, ovvero riduzioni, l'Università si impegna a garantire allo stesso l'applicazione del trattamento economicamente più favorevole.

(1) articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

(2) articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

(3) articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

(4) articolo 9 comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

(5) articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001.

(6) articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001.

(7) articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

(8) articolo 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118.

(9) articolo 9 comma 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e articolo 1 comma 259 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

ART. 13 ESCLUSIONE DAGLI ESONERI

1. È escluso da qualsiasi agevolazione di cui al precedente articolo:

- a) lo studente che si iscriva a un corso di laurea o di laurea magistrale che rilascia un titolo di valore inferiore o identico a quello che già possiede;
- b) lo studente che ottenga il riconoscimento di un titolo accademico estero equivalente o superiore a quello a cui si iscrive;
- c) lo studente che si iscriva a corsi singoli;
- d) lo studente che si iscriva a corsi diversi dai corsi di laurea e di laurea magistrale;

- e) lo studente che nei due anni accademici precedenti quello di iscrizione abbia presentato dichiarazioni non veritiere;
 - f) lo studente che si iscriva a un corso di laurea magistrale a ciclo unico con il possesso di un titolo di laurea triennale; in questo caso è escluso da tutte le agevolazioni per i primi tre anni di iscrizione;
 - g) lo studente che si iscriva a tempo parziale.
2. Le esclusioni di cui alle lettere a) e d) del comma precedente non si applicano agli studenti rientranti nella categoria dell'articolo 12 comma 1 lettera b).

ART. 14
RINUNCIA AGLI STUDI

1. La data di presentazione della dichiarazione di rinuncia agli studi determina la contribuzione universitaria dovuta dallo studente in relazione alle scadenze previste dalla rateazione; lo studente è pertanto tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia, anche nell'ipotesi di rinuncia perfezionata dopo essere risultato eleggibile per il conseguimento di una borsa di studio.
2. Coloro che abbiano rinunciato agli studi e si reimmatricolino richiedendo, sulla base della vigente regolamentazione d'Ateneo, il riconoscimento dei crediti conseguiti potranno presentare tale domanda solo se in regola con i versamenti delle tasse e contributi dovuti per il corso cui erano precedentemente iscritti, secondo quanto previsto dal comma 1, e del contributo previsto per il riconoscimento della carriera pregressa nella misura stabilita nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento.

ART. 15
RIMBORSI

1. L'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario non sono mai rimborsabili.
2. Il contributo onnicomprensivo annuale versato non è rimborsabile, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
- a) qualora l'interessato, dopo aver rinnovato l'iscrizione, si laurei entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, fermo restando l'obbligo di presentare domanda di rimborso entro quindici giorni dalla data della laurea;
 - b) qualora lo studente abbia effettuato pagamenti in misura errata o comunque non dovuti; in tali ipotesi la somma versata è riconosciuta come acconto per i successivi pagamenti, salvo che l'interessato presenti domanda di rimborso entro un anno dalla data di effettuazione del pagamento.
3. Non sono in ogni caso rimborsabili:
- a) i contributi relativi ad anni accademici conclusi;
 - b) le eventuali spese o commissioni bancarie collegate ai pagamenti effettuati;
 - c) le somme, a qualunque titolo versate, di importo equivalente o inferiore a € 10,00;
 - d) importi e contributi diversi dal contributo onnicomprensivo annuale, quali, a titolo esemplificativo, le indennità di mora, i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, i contributi versati per l'iscrizione a corsi singoli.

ART. 16
CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

1. I contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali sono indicati nella tabella che costituisce l'allegato 3 al presente regolamento e sono dovuti nella misura fissa ivi specificata.

TITOLO III
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER I CORSI DI STUDIO DI TERZO LIVELLO
E PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 17
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1. La contribuzione a carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che siano titolari di borsa di studio, è costituita da:
 - a) imposta di bollo;
 - b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - c) assicurazione obbligatoria;
 - d) contributo onnicomprensivo annuale (COA) stabilito nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 8 al presente regolamento.
2. La contribuzione a carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che non siano titolari di borsa di studio, ovvero ai corsi di dottorato "Eureka" o ai corsi di dottorato innovativo è costituita da:
 - a) imposta di bollo;
 - b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - c) assicurazione obbligatoria.

ART. 18
CORSI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. La contribuzione a carico degli studenti iscritti ai corsi o scuole di specializzazione è costituita da:
 - a) imposta di bollo;
 - b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - c) contributo onnicomprensivo annuale (COA) stabilito nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato 9 al presente regolamento.

ART. 19
CORSI MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA

1. La contribuzione a carico degli studenti iscritti ai corsi master di primo e di secondo livello, nonché degli studenti iscritti a corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua è stabilita nel provvedimento istitutivo di ciascun corso ed è costituita da:
 - a) imposta di bollo;
 - b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per i soli corsi master di primo e di secondo livello;
 - c) contributo onnicomprensivo, con l'indicazione dell'importo dovuto da parte di coloro che si iscrivano a singoli moduli formativi, ove previsti, ovvero in qualità di uditori.

ART. 20
ESAMI DI STATO

1. I candidati che presentino domanda di ammissione all'esame di Stato sono tenuti a versare la contribuzione stabilita nella misura prevista dai relativi bandi.

ART. 21
ALTRI CONTRIBUTI

1. Per la partecipazione ai concorsi di ammissione che prevedono prove scritte o test è dovuto uno specifico contributo nella misura prevista dai relativi bandi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti della normativa nazionale vigente.
2. Le tabelle che costituiscono allegato al presente regolamento sono modificate dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio degli studenti, con deliberazione immediatamente efficace e senza necessità di ulteriori atti di emanazione.
3. I limiti di importo ISEE/ISEEU previsti dal presente regolamento sono automaticamente adeguati a seguito dei provvedimenti di aggiornamento adottati in materia dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dall'apertura delle iscrizioni all'anno accademico 2019/2020, ovvero dalla data del 1° agosto 2019.